

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA**

**CAPO 1
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE
AUTOVETTURA**

**ART. 1
Definizione del servizio**

- 1) Il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura assicura la mobilità di trasferimento e di rappresentanza. Esso si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
- 2) Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o in apposite aree pubbliche all'uopo destinate, individuate dall'Amministrazione.
La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio comunale.

**ART. 2
Disciplina del servizio**

- 1) Il servizio da noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel Codice della Strada, nella Legge 15 gennaio 1991, n. 21, L.R. 6 aprile 1996, n. 29 e in quelle contenute nel presente Regolamento.
- 2) Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Siciliana.
- 3) Il servizio di noleggio con conducente deve essere obbligatoriamente accessibile a tutti i soggetti diversamente abili.

**ART. 3
Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione**

- 1) L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
- 2) Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
- 3) Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, come modificato dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

- a)* essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b)* associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulle cooperazioni;
 - c)* associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d)* essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui ai punti a) o b) del comma 2 dell'articolo 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
- 4) Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dei predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

ART. 4 **Condizioni d'esercizio**

- 1) L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
- 2) L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
- 3) Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992 n. 21.
- 4) Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.
- 5) L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART. 5 **Numero delle autorizzazioni**

- 1) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per garantire che il servizio pubblico di autotrasporto non di linea possa realizzare il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza secondo criteri di continuità, economicità e sicurezza, tenuto conto della distanza del Comune dal capoluogo provinciale e regionale e da altri centri di maggiore frequenza, dell'attuale stato del servizio pubblico di linea, le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovetture da rilasciare sono 15 (quindici).
- 2) L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo il quale non potrà avere più di nove posti, compreso quello del conducente.

ART. 6
Riconoscibilità delle autovetture

- 1) Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio" unitamente agli stemmi della Regione e del Comune. Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" e il numero di autorizzazione.
- 2) Le dimensioni e la foggia della scritta noleggio e della targa posteriore possono essere stabiliti dal Comune.

ART. 7
Operatività del servizio

- 1) I titolari dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sicilia, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità economica europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Enti lo consentano.
- 2) Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione per qualunque destinazione.

CAPO II
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ART. 8
Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

- 1) L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito a tutti i titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada (articolo 116, comma 8, ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità morale;
 - b) idoneità professionale;
- 2) Il requisito dell'idoneità morale consiste in:
 - a) non avere riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti colposi;
 - b) non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;

c) non avere in corso procedura di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare;

d) non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

e) non aver riportato condanne per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o in stato di ubriachezza.

3) L'idoneità professionale è acquisita a norma della legge 15 gennaio 1992, n. 21, recepita con modifiche dalla legge regionale n. 29 del 6 aprile 1996.

ART. 9

Accesso alla professione di noleggiatore

1) L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito a tutti gli iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio di Palermo.

2) L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per l'esercizio della professione di noleggiatore.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

ART. 10

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1) Le autorizzazioni vengono assegnate, per la prima volta, in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità anche in leasing del veicolo, la disponibilità di una rimessa, in base a valido titolo giuridico, situata nel territorio comunale e che abbiano la residenza nel Comune da almeno due anni .

2) Il bando è pubblicato all'albo Pretorio e nel sito internet del Comune e negli altri consueti luoghi pubblici.

3) I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.

ART. 11

Contenuti del bando

1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti :

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli e dei criteri di valutazione;
- d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura dell'istruttoria e di approvazione della graduatoria;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà e di disponibilità anche in leasing del veicolo.

ART. 12

Titoli oggetto di valutazione

1) Al fine dell'assegnazione delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente saranno valutati i seguenti titoli a cui verrà assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) diploma di maturità: **punti 1;**
 - b) diploma di scuola media inferiore: **punti 1;**
 - c) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da una impresa che gestisce il noleggio con conducente: **punti 2 a semestre, fino ad un massimo di punti 8;**
 - d) anzianità iscrizione nel ruolo dei conducenti: **punti 2** per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di **punti 8;**
 - e) anzianità di disoccupazione: **punti 1** per ogni anno o frazione superiore a sei mesi, fino ad un massimo di **punti 8;**
 - f) patente di categoria superiore alla "B": **punti 2** (per ogni categoria superiore);
- 2) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
- 3) A parità di punteggio è preferito il candidato con il maggiore carico familiare.

ART. 13

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

- 1) La graduatoria di merito sarà approvata dal Dirigente del servizio, dal Comandante della Polizia Municipale e dal Responsabile del servizio.
- 2) L'autorizzazione verrà rilasciata dal Dirigente del servizio interessato subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

In *corsivo/sottolineato* le modifiche apportate dal Consiglio Comunale con emendamento.

ART. 14

Validità dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione all'esercizio ha validità a condizione che sia sottoposta almeno ogni due anni a vidimazione presso il competente ufficio comunale entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce il rinnovo.
- 2) La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
- 3) La verifica può essere operata anche mediante ricorso a dichiarazioni rese dal singolo noleggiatore ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
- 4) L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 15

Trasferibilità dell'autorizzazione

- 1) Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto il sessantunesimo anno d'età;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 2) Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti al ruolo, di cui all'art. 6 della Legge n. 21/1992 e in possesso dei requisiti prescritti. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
- 3) Il Capo Settore interessato dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio Comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario o l'erede devono avere i requisiti per l'accesso alla professione di noleggiatore.

4) A titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 16 Caratteristiche delle autovetture

1) Il servizio deve essere svolto con autovetture aventi caratteristiche definite dal Comune ed in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 21/92, e dall'art. 85 del D. L.vo n. 285/92 e dall'art. 244 del D.P.R. n. 495/92.

ART. 17 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

2) Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

ART. 18 Acquisizione della corsa

1) Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata obbligatoriamente all'interno del territorio comunale o in apposite aree pubbliche all'uopo destinate.

2) Al noleggiatore è vietata l'acquisizione della corsa mediante sosta su spazi ed aree pubbliche non destinate.

ART. 19 Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1) Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi

evenienza;

- b)* Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c)* Presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d)* Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o d'interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e)* Consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f)* Curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari.
 - g)* Mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h)* Non fumare in vettura;
 - i)* Rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - j)* Tenere a bordo del mezzo copia del Presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- 2) Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- a)* fumare in vettura;
 - b)* far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - c)* portare animali propri in vettura;
 - d)* interrompere la corsa di propria iniziativa salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
 - e)* Chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - f)* Rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - g)* Rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei diversamente abili.

ART. 20

Comportamento degli utenti

- 1) Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
- a)* fumare in vettura;
 - b)* gettare oggetti dai veicoli sia fermi sia in movimento;
 - c)* pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d)* pretendere che il trasporto sia reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

ART. 21

Collaborazione alla guida

- 1) I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo

grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 9.

ART. 22

Interruzione del trasporto

1) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo il conducente deve predisporre un servizio sostitutivo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 23

Trasporto dei diversamente abili

1) Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti diversamente abili e dei supporti necessari alla loro mobilità;

2) Il trasporto delle carrozzine di altri supporti necessari alla mobilità dei diversamente abili è effettuato gratuitamente.

ART. 24

Tariffe

1) Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

ART. 25

Contachilometri

1) I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

2) I guasti ai contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati i clienti ed il competente ufficio comunale.

ART. 26

Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1) Il Capo Settore interessato autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;

b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;

c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;

d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 27

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1) Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 28

Reclami

1) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio della Polizia Municipale, che, esperiti gli accertamenti del caso adotta i conseguenti provvedimenti;

2) All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami e tutti i numeri di emergenza e di pronto soccorso.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

ART. 29

Addetti alla vigilanza

1) La vigilanza sul rispetto delle norme contenute sul presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

ART. 30

Idoneità dei mezzi al servizio

- 1) La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle leggi e regolamenti vigenti.
- 2) La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
- 3) La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 14, comma 1, come anche il nulla osta per la presentazione del veicolo alle operazioni d'immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza vengono effettuate dalla Polizia Municipale.
- 4) Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

ART. 31 Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione, tutte le infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada ove il fatto non costituisca reato o più grave specifica sanzione, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 500,00.

ART. 32 Rinuncia all'autorizzazione

- 1) Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

ART. 33 Sospensione dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione è sospesa dal Dirigente settore del servizio interessato, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi;
 - a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'articolo 4, e dall'articolo 21;
 - d) violazione delle norme che regolano il trasporto dei diversamente abili così come previste all'articolo 23;
 - e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata

comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 31;

f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2) Il Capo Settore del servizio interessato, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione o dell'eventuale recidiva.

3) La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 34

Revoca dell'autorizzazione

1) Il Dirigente del servizio interessato dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggiatore con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1;

b) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli 3, 8 e 9;

c) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 13, comma 4;

d) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 15;

e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati, ai sensi dell'articolo 33, nell'arco di un triennio;

f) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;

g) per motivi di pubblico interesse.

2) La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 35

Decadenza dell'autorizzazione

1) Il Dirigente del servizio interessato dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 17;

2) Per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia dell'autorizzazione da parte del titolare della stessa;

3) Per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal regolamento;

4) Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;

5) Per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a quattro mesi;

2) La decadenza è comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 36

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

ART. 37

Irrogazione delle sanzioni

1) Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Marca da
bollo
€ 14,62

Al Comune di Termini Imerese

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 15 AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA

__l__ sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____ residente

a _____ Via _____ n. _____,

C.F. _____; telefono: n. _____ cell. _____

e-mail _____; PEC _____

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico per l'assegnazione di n. 15 autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, svolti mediante autovettura:

DICHIARA

Ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 28/12/2000, n°. 445, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. (Art. 76 D.P.R. 445/2000):

1. Di non essere in possesso di altre licenze di noleggio con conducente o per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, svolti mediante autovettura;
2. Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) n. _____
_____ rilasciato in data _____ dalla MCTC di _____, che si allega in copia, previsto dal vigente Codice della Strada.
3. Di non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti colposi;

4. Di non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
5. Di non avere in corso procedura di fallimento e di non essere stato soggetto a procedura fallimentare;
6. Di non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
7. Non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;
8. Non aver violato gli articoli 186 e 187 del vigente Codice della Strada (guida sotto l'influenza dell'alcool o di sostanze stupefacenti);
9. Non svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale.
10. Di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
11. Di avere la proprietà o la disponibilità in leasing del seguente veicolo:
MARCA _____ **TIPO** _____
TARGA _____ **TELAIO** N° _____, avente le caratteristiche di cui all'articolo 12 della legge n. 21/92 (massimo nove posti compreso conducente);
- di impegnarsi ad avere la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo avente le caratteristiche di cui all'articolo 12 della legge n. 21/92 entro la data di assegnazione dell'autorizzazione;
12. Di essere a conoscenza che prima del rilascio dell'autorizzazione, deve essere indicata la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale, con relativo titolo di possesso.
Ai fini della formazione della graduatoria, allega i seguenti titoli:
- Titolo/i di studio; _____;
- Certificato di servizio rilasciato dalla ditta: _____;
- Certificato di iscrizione a ruolo dei conducenti rilasciato dalla Camera di Commercio di Palermo in data _____ al n. _____;
- Certificato di disoccupazione;
- Patente di guida superiore alla categoria "B";
(N.B.: barrare solamente le caselle che interessano, scrivere a macchina o in stampatello)
Termini Imerese li _____

1 richiedente

(firma non soggetta ad autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000, se apposta in presenza del responsabile del procedimento oppure se si allega copia non autenticata del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità)



Città di Termini Imerese
Provincia di Palermo

Il Segretario Generale

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo Comunale, che il Regolamento comunale “***Servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura***”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 08.10.2013, è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 22.11.2013 a tutto il 07.12.2013, è divenuto obbligatorio il giorno **8 Dicembre 2013** a norma dell’art. 10 del R.D. n.262/1942.

Termini Imerese, li 09.12.2013

Il Segretario Generale
(Avv. Raimondo Liotta)